



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 201 DEL 25 gennaio 2007

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 25 gennaio 2007 dalla **Commissione Disciplinare** costituita, dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Lucio Colantuoni e dall'avv. Valentina Ramella, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio:

“ “ “ N. 15

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. MILAN avverso l'ammenda di € 10.000,00 (gara Milan-Torino del 10/12/06 – C.U. 149 del 12/12/06).

Il procedimento

La Soc. Milan ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della ammenda di € 10.000,00 per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara Milan-Torino del 10/10/2006, acceso nel proprio settore e lanciato sul terreno di giuoco numerosi fumogeni, cagionando - all'8° minuto del primo tempo e al 10° del secondo tempo - l'interruzione della gara, rispettivamente, per un minuto e per trenta secondi.

A sostegno del gravame, la reclamante deduce che l'accensione e il lancio dei fumogeni nel corso della gara sarebbe attribuibile a un gruppo di tifosi, denominato *Guerrieri Ultras*, “*in dissidio con quelli storici della curva del Milan*” e già segnalato all'Autorità di pubblica sicurezza, con invito all'intensificazione dei controlli e delle iniziative di prevenzione di competenza. Ciò si evincerebbe anche dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini che avrebbe dato atto della provenienza, dal settore indicato, dei lanci in contestazione.

Rileva, altresì, la reclamante che la collaborazione della Società con le Forze dell'Ordine, precedente e successiva alla gara, avrebbe consentito l'identificazione di uno dei responsabili dei fatti oggetto del provvedimento impugnato, mentre sarebbero in corso accertamenti volti all'individuazione degli ulteriori responsabili. Ad avviso della reclamante, inoltre, l'assenza di correlazione tra i lanci di fumogeni e l'andamento della gara provverebbe la natura "dimostrativa" della condotta di tali sostenitori, volta a pregiudicare la Società.

In conclusione, ritenendo sussistente la scriminante di cui all'art. 11, comma 6 C.G.S., la reclamante chiede la revoca della sanzione inflitta dal Giudice di prima istanza, previa audizione avanti la Commissione del suo rappresentante e previa integrazione istruttoria specificamente indicata nel reclamo.

Alla riunione odierna, la difesa della reclamante ha ulteriormente illustrato i motivi di gravame, insistendo per il relativo accoglimento.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentita la difesa, rileva che il gravame proposto meriti parziale accoglimento.

Giova preliminarmente rilevare che la reclamante non contesta la ricostruzione dei fatti contenuta negli atti ufficiali e in particolare nella relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, da cui risulta che -nel corso della gara- nel settore dello stadio occupato dai sostenitori del Milan sono stati accesi dei bengala e che dal medesimo settore alcuni bengala (in totale cinque) sono stati lanciati sul terreno di giuoco. La reclamante non contesta, inoltre, che in conseguenza di tali lanci, il direttore di gara sia stato costretto a sospendere il giuoco all'8° minuto del primo tempo e al 10° minuto del secondo tempo.

Tali condotte dei sostenitori della Società devono, pertanto, ritenersi pacifiche.

Si è trattato di comportamenti gravi e potenzialmente pericolosi *ex se*, che pur non cagionando danni a cose o persone, hanno comunque determinato pericolo per l'incolumità pubblica e influito sul regolare svolgimento della gara, sospesa per ben due volte.

Ai fini della valutazione della condotta ascritta alla reclamante, deve peraltro darsi atto che il Collaboratore dell'Ufficio Indagini ha evidenziato l'immediata attivazione della Società, a seguito degli eventi oggetto della sanzione, attraverso un annuncio a mezzo altoparlante, *"teso a scoraggiare il ripetersi di tali episodi"*, nonché l'effettiva provenienza dei bengala in contestazione dal settore *"nel quale era presente lo striscione GUERRIERI"*. Lo stesso Collaboratore dell'Ufficio Indagini ha, inoltre, evidenziato che tale gruppo di sostenitori era *"già noto alle forze di polizia come gruppo emergente in dissidio con quelli storici della curva del Milan (come confermato dal dott. Valentino della Questura)"* (di qui la superfluità dell'integrazione istruttoria richiesta).

Rileva la Commissione che gli elementi evidenziati nei motivi di gravame, certamente apprezzabili, non siano idonei a fondare la revoca della sanzione inflitta dal Giudice di prima istanza.

L'art. 11, comma 6, C.G.S. prevede invero la possibilità che l'Organo di giustizia sportiva valuti *"l'effettiva collaborazione prestata dalla società nell'identificazione dei responsabili di fatti violenti"* e/o *"la concreta cooperazione prestata dalla società alle forze dell'ordine competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti"* ai fini della non applicazione ovvero dell'attenuazione delle sanzioni previste. La diversità delle conseguenze che la norma fa discendere dalla sussistenza delle medesime circostanze di fatto, ad avviso della Commissione, non può che dipendere dal "grado" di "effettività" della collaborazione prestata e/o dal grado di "concretezza" della cooperazione.

Nel caso di specie, non possono condividersi i rilievi della difesa che ritiene pienamente provata la sussistenza di entrambe le circostanze appena ricordate.

In primo luogo, stante il tenore della missiva del 15/12/2006 versata in atti, non vi è prova della effettività della collaborazione della reclamante finalizzata all'identificazione dei responsabili, ma solo dell'intervenuta identificazione di uno di essi da parte delle Forze dell'Ordine, nonchè degli ulteriori accertamenti in corso.

In secondo luogo, la segnalazione al competente Ufficio della Questura del gruppo di sostenitori "*in dissidio*" costituisce certamente una condotta positivamente apprezzabile, ma ad avviso della Commissione è sprovvista di quel grado di concretezza che l'intero sistema normativo sembra esigere dalla Società ai fini dell'esonero da responsabilità. Si tratta, del resto, di sostenitori per cui la Società reclamante aveva previsto un rafforzamento anche del proprio servizio d'ordine interno allo stadio. Circostanza, quest'ultima certamente idonea a consentire un diverso apprezzamento dei fatti, ma rimasta sfornita di prova nel presente giudizio, così come sfornita di prova è l'ulteriore deduzione circa la natura "*dimostrativa*" delle condotte tenute da tali tifosi.

Conseguentemente, la condotta collaborativa della Società nell'identificazione, già nel corso della partita, del gruppo responsabile dei lanci di fumogeni e l'attivazione della stessa attraverso la preventiva segnalazione all'Autorità di pubblica sicurezza non assumono, ad avviso della Commissione, efficacia scriminante, ma meramente attenuante della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo che non pare averne tenuto conto. Equa risulta, in conclusione, la sanzione indicata in dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo proposto, ridetermina la sanzione in € 5.000,00 di ammenda e dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. CATANIA avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Gionatha **SPINESI** (gara Catania-Cagliari del 21/1/07 – C.U. 197 del 23/1/07). **Procedura d'urgenza.**

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara ed ammenda di € 1.500,00 al calciatore Gionatha Spinesi, tesserato per la Soc. Catania, per il comportamento tenuto nel corso della gara Catania-Cagliari del 21/1/07 - ed in particolare per "*per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (quarta sanzione); per avere, al termine della gara, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, rivolto all'arbitro una frase pesantemente ingiuriosa*" - ha proposto reclamo la Società di appartenenza, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, la reclamante afferma che la frase riportata non sarebbe stata riferita al direttore di gara, ma sarebbe stata estrapolata da un diverbio più lungo e di diversa natura che il calciatore aveva in corso con un avversario e che l'espressione riportata a referto ("*vi devono picchiare tutti*") riguarderebbe rapporti tra tifosi e giocatori della società Cagliari. A conferma di ciò produce dichiarazione scritta del calciatore Paolo Bianco, tesserato della Soc. Cagliari.

La reclamante quindi, richiede la riduzione della squalifica alla sola giornata irrogata per la quarta ammonizione.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della reclamante, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito per le conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentita la parte ed il direttore di gara, rileva che il gravame non è fondato.

In primo luogo, risulta opportuno ricordare che l'art. 14 comma 8 C.G.S. prevede l'applicazione automatica della sanzione della squalifica per una giornata di gara per quarta ammonizione, non potendo questa Commissione sindacare in alcun modo i fatti che hanno indotto l'arbitro al provvedimento di ammonizione stesso (salvo il caso di errore di persona o di non commissione del fatto, previsti dall'art. 31 lett. a, punto a2 e a3 C.G.S.).

L'attenzione di questa Commissione deve quindi concentrarsi sul solo comportamento dello Spinesi, posto in essere nella circostanza di cui al referto arbitrale.

A tale proposito, si ritiene irrilevante la dichiarazione testimoniale prodotta dalla reclamante, mentre dagli atti ufficiali – fonte privilegiata di prova – nonché dal supplemento di referto arbitrale acquisito da questa Commissione, risulta che il calciatore Spinesi ha effettivamente pronunciato una frase dal contenuto irrispettoso, chiaramente inopportuno e minaccioso, percepita dall'arbitro come rivolta a se medesimo o comunque riferibile agli ufficiali di gara e/o alla classe arbitrale.

La dinamica dell'episodio ed il tenore inequivoco della frase pronunciata (“...vi devono picchiare tutti..”) – così come refertati - non lasciano alcun dubbio circa l'illiceità del comportamento posto in essere.

Condotta rispetto alla quale il Codice di Giustizia Sportiva prevede, ex art. 14 comma 2bis, lett. a), l'applicazione della sanzione minima della squalifica per due giornate effettive di gara.

Si tratta quindi di un comportamento che è stato correttamente qualificato e valutato dal Giudice Sportivo e sanzionato con il minimo edittale previsto da tale norma e, quindi, con la squalifica per una giornata effettiva di gara (automaticamente comminata a seguito di quarta ammonizione) alla quale si aggiunge la squalifica per due giornate (per le frasi ingiuriose rivolte agli ufficiali di gara).

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Clarence SEEDORF – calciatore Soc. Milan: violazione art. 1 comma 1, art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.;

Soc. MILAN: violazione art. 2 comma 4 e art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Milan-Internazionale del 28/10/06).

Il procedimento

Con provvedimento del 22/12/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Clarence Seedorf, calciatore tesserato per la Soc. Milan, nonché quest'ultima per rispondere: a) il primo della violazione dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 4 comma 3 C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione televisiva (“Controcampo” del 29/10/2006), poi pubblicate su alcuni quotidiani nazionali

(“Tuttosport”, “Corriere dello Sport – Stadio” e “La Gazzetta dello Sport” del 30/10/2006), giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro della gara Milan-Internazionale del 28/10/2006 (sig. Farina), attribuendo allo stesso un fatto determinato, nonchè dell’art. 1, comma 1 C.G.S., per non aver rispettato i principi di lealtà, correttezza e probità; b) la società per violazione dell’art. 2, comma 4 e art. 3 comma 2 C.G.S. (responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato).

Nel corso della riunione odierna, è comparso Clarence Seedorf insieme al difensore dei deferiti, il quale ha sostenuto che le dichiarazioni rese dal Seedorf avrebbero avuto ad oggetto un fatto non grave, come confermato dallo stesso direttore di gara all’Ufficio Indagini e dalla successiva rappacificazione intervenuta fra deferito ed arbitro. Sul piano probatorio, la difesa dei deferiti afferma che il silenzio dell’addetto agli arbitri Gandini circa l’episodio contestato non avrebbe alcuna rilevanza, non avendo il Seedorf parlato con il Gandini nell’immediatezza dei fatti. A ciò si aggiunga la circostanza che il presunto contatto fra i due protagonisti sarebbe avvenuto in una zona non “coperta” dalle riprese televisive (trattandosi dello stretto passaggio che conduce dal terreno di giuoco agli spogliatoi) ed occupata da un numero considerevole di persone.

Infine, la difesa del Seedorf ha affermato che l’espressione utilizzata dal proprio assistito – pur riconoscendone l’inopportunità - non solo è priva di qualsivoglia connotazione lesiva della reputazione dell’arbitro ma risulta generica e, per questo motivo, non necessariamente confliggente con quanto dichiarato dal medico sociale della squadra all’Ufficio Indagini.

Rispetto alla posizione della Milan, il difensore sostiene non potersi configurare alcuna responsabilità per le dichiarazioni rese dal proprio tesserato, dovendosi escludere una automatica ed “inevitabile” applicazione dell’art. 3 comma 2 C.G.S. in quanto dichiarazione attinente ad un fatto privato avvenuto fra due soggetti, indipendentemente dai rispettivi ruoli.

Alla riunione odierna è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e l’irrogazione, al Seedorf, della sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara e dell’ammenda di € 10.000,00, e alla Soc. Milan della sanzione dell’ammenda di € 10.000,00.

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti e sentite le parti, ritiene che il deferimento sia fondato.

In linea generale va osservato, con riguardo alla violazione dell’art. 3, comma 1 C.G.S., che il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero non può in alcun modo essere messo in discussione né tanto meno represso dall’ordinamento sportivo. Tuttavia, tale diritto trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti e immotivati ai soggetti appartenenti all’ordinamento federale, né l’attribuzione non veritiera agli stessi di comportamenti contrari ai doveri generali di lealtà, probità e rettitudine.

Attribuire ad un direttore di gara una condotta antiregolamentare (aver messo le mani addosso ad un tesserato) ed insinuare una violazione da parte dello stesso del dovere di correttezza, senza peraltro indicare le origini e le cause di questo atteggiamento dell’arbitro né tanto meno fornire alcun riscontro probatorio, costituisce senza dubbio violazione del divieto di esprimere pubblicamente rilievi lesivi della reputazione di organismi operanti in ambito federale, come sancito dall’art. 3 comma 1 C.G.S.

Quanto dichiarato da Seedorf circa il comportamento del direttore di gara è stato infatti smentito dalle relazioni dell’Ufficio Indagini, fonti privilegiate di prova. Emergono due contrapposte versioni in ordine all’episodio avvenuto negli spogliatoi: da una parte il Seedorf ed il medico sociale del Milan, i quali riferiscono – pur con espressioni diverse - di

un contatto fra il calciatore e l'arbitro. Dall'altra, il vice capo dell'Ufficio Indagini e l'arbitro stesso, i quali escludono con decisione che il diverbio fra i due sia sfociato in un contatto fisico.

Nel contrasto tra le due versioni, la Commissione non può che privilegiare quella dell'Ufficio Indagini, visto che le dichiarazioni del deferito, per essere ritenute prevalenti rispetto a quelle rese dall'organo federale preposto, avrebbero dovuto essere suffragate da ulteriori risultanze, che nel caso di specie non sono emerse dagli accertamenti in atti.

Alla stregua di questi criteri di giudizio, la Commissione ritiene che le dichiarazioni rese dal deferito - come riportate nel capo d'incolpazione e dallo stesso Seedorf mai smentite - sono idonee a ledere la figura professionale del direttore di gara, pregiudicandone il prestigio professionale e personale, e sono contrarie, in quanto non dimostrate come vere da elementi di prova certi, ai generali principi di probità, correttezza e lealtà, di cui all'art.1 comma 1 C.G.S.

Va dunque dichiarata la responsabilità disciplinare del Seedorf, cui consegue quella oggettiva (art. 2, comma 4 C.G.S.) della società di appartenenza, non potendosi ritenere del tutto estranea la società stessa dal contenuto delle dichiarazioni, non riferite esclusivamente ad un fatto personale occorso fra giocatore ed arbitro ma avendo comunque il Seedorf collegato le lamentele del Milan nei confronti del direttore di gara non all'arbitraggio alla condotta tenuta dallo stesso nei confronti del deferito.

Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Clarence Seedorf e alla Soc. Milan la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 ciascuno.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 5 febbraio 2007.

PUBBLICATO IN MILANO IL 25 GENNAIO 2007

IL PRESIDENTE
Antonio Matarrese